

Edizione di giovedì 6 dicembre 2018

AGEVOLAZIONI

Formazione 4.0: i nuovi chiarimenti del Mise
di Debora Reverberi

IMPOSTE SUL REDDITO

Ecobonus e sismabonus: cessione del credito senza imposta di registro
di Lucia Recchioni

IMU E TRIBUTI LOCALI

Versamento saldo Tasi 2018 entro il prossimo 17 dicembre
di Federica Furlani

CONTENZIOSO

Le condizioni di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo
di Angelo Ginex

ACCERTAMENTO

Notificazioni di accertamento
di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Formazione 4.0: i nuovi chiarimenti del Mise

di Debora Reverberi

A meno di un mese dalla scadenza del periodo di vigenza dell'agevazione è stata **pubblicata la tanto attesa circolare Mise n. 412088 del 03.12.2018, elaborata d'intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, contenente chiarimenti in materia di **credito d'imposta formazione 4.0**.

La circolare attiene esclusivamente i profili applicativi dell'agevazione, offrendo spunti operativi alle imprese beneficiarie e rimandando ad una successiva circolare dell'Agenzia delle entrate per ulteriori chiarimenti in tema di profili generali e fiscali della disciplina agevolativa.

Si rammenta che la disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 ha la sua fonte primaria nell'[articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2018**), integrato dalle **disposizioni applicative contenute nel D.M. 04.05.2018, pubblicato in G.U. n. 143 del 22.06.2018 e nella relazione illustrativa**.

In premessa alla circolare il Mise richiama le caratteristiche rilevanti dell'incentivo fiscale, ricordando che trattasi di un **credito d'imposta introdotto in via sperimentale per un solo anno, configurabile come un regime di aiuti alla formazione e inquadrabile tra le agevolazioni del "Piano Nazionale Impresa 4.0"**, il cui obiettivo principale consiste **nell'accrescere le competenze del personale dipendente coinvolto nei processi di creazione del valore**.

Fra gli **aspetti salienti del credito formazione 4.0** il Mise evidenzia:

- **l'individuazione delle spese ammissibili**, rammentando che trattasi delle **sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, incluso l'apprendistato**, coinvolto nella formazione sia **in qualità di discente** (per l'intero importo), **sia in qualità di docente, sia in qualità di tutor che affianchi un docente esterno** (in questi ultimi due casi entro il limite del 30% della retribuzione annua complessiva del dipendente e a condizione che il dipendente in veste di docente o tutor sia ordinariamente occupato negli ambiti aziendali della vendita e marketing, informatica, tecniche e/o tecnologie di produzione);
- **l'espressa esclusione dalle spese ammissibili del costo dei docenti esterni, delle quote d'ammortamento di eventuali beni strumentali e costi dei materiali impiegati nella formazione**;
- **la misura del beneficio, stabilita nel 40% delle spese ammissibili** indistintamente per tutte le imprese e per tutto il personale coinvolto;
- **l'indipendenza dell'agevazione rispetto all'iper ammortamento**, essendo tale credito

fruibile anche in assenza di investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;

- **le modalità di svolgimento delle attività formative ammissibili**, confermando la possibilità di agevolare sia la **formazione esterna**, sia la **formazione interna** con proprio personale docente, sia la formazione con personale **docente esterno affiancato da un tutor interno**;
- **le due specifiche condizioni necessarie** per l'applicazione:

- 1) **l'impegno formale dell'impresa ad investire in formazione 4.0** assunto nel contratto collettivo aziendale o territoriale;
- 2) **la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ai discenti** circa l'effettiva partecipazione, l'apprendimento ed il consolidamento delle competenze 4.0 negli ambiti aziendali previsti.

I chiarimenti resi dal Mise nella circolare in relazione ai profili applicativi del credito formazione 4.0 sono di seguito schematizzati:

1	Termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali	Confermata l'ammissibilità della formazione 4.0 prevista: <ul style="list-style-type: none"> - in contratti collettivi sottoscritti nel 2018 o integrati con le attività formative; - depositati anche ad attività terminata ma entro il 31 dicembre 2018.
2	Ammissibilità dell'attività formativa in modalità e-learning	Ammissibile la formazione <i>e-learning</i> purché, per le sole attività realizzate dal 3 dicembre 2018, sia rispettata l'architettura dei corsi dettagliata nella circolare.
3	Formazione unitaria nei gruppi societari	Sono ammesse modalità semplificative degli obblighi formali e documentali nel caso di formazione infra gruppo in riferimento ad un progetto unitario.
4	Cumulabilità con altri incentivi	Il credito formazione 4.0 è cumulabile: <ul style="list-style-type: none"> - senza limitazioni, con altri aiuti di Stato che riguardano costi ammissibili diversi; - con limitazioni, con altri aiuti di Stato che riguardano anche i medesimi costi ammissibili.

Con riferimento al chiarimento 1) il Mise ha sciolto i dubbi applicativi relativi all'[articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018](#) che prevede che lo **svolgimento delle attività formative "sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente"**.

È confermata la possibilità di assolvere tale requisito formale successivamente al sostenimento delle spese di formazione ma entro il 31 dicembre 2018, la possibilità di integrare contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti prima dell'entrata in vigore del D.M. 04.05.2018 e l'ammissibilità di integrazioni ai contratti collettivi che riguardano esclusivamente l'attività formativa.

Il deposito dei contratti o delle integrazioni potrà avvenire nella modalità telematica messa a disposizione sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/> e reso disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente.

La previsione dei contenuti delle attività formative resta demandata ai contratti collettivi aziendali o territoriali e lo **schema di accordo è liberamente pattuito tra le parti**.

In merito al chiarimento 2) il Mise ha confermato **l'applicabilità del beneficio alle attività formative in modalità e-learning purché sia rispettato il principio generale di effettiva e continua partecipazione** dei dipendenti alle attività.

Per garantire l'adozione di strumenti di controllo adeguati che assicurino la partecipazione il Mise ha dettagliato in circolare una precisa **architettura che i corsi on line devono rispettare, con particolare riferimento all'interattività e a momenti di verifica dell'apprendimento intermedi e finali**.

Tali oneri risultano tuttavia applicabili alle sole attività di formazione in modalità e-learning realizzate a partire dal 3 dicembre 2018, data di pubblicazione della circolare del Mise.

Il chiarimento 3) introduce delle **semplificazioni agli obblighi formali e documentali** da applicarsi nell'ambito di attività formativa configurata, **all'interno di un gruppo societario**, attraverso un progetto unitario con la compartecipazione di dipendenti di imprese diverse.

In tal caso è possibile:

- redigere un **unico progetto formativo unitario di gruppo**;
- predisporre un **unico registro didattico** dove indicare, accanto ad ogni partecipante, l'impresa di appartenenza.

Resta fermo l'obbligo di rilascio di apposita dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione dei dipendenti **in capo a ciascuna società del gruppo**.

In relazione al chiarimento 4) il Mise precisa che, trattandosi di agevolazione inquadrabile fra gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificabili, **è ammessa la cumulabilità con altri aiuti di Stato**:

- **senza limitazioni**, se trattasi di aiuti **relativi a costi ammissibili diversi dal costo del**

personale impegnato in formazione, anche se riferibili al medesimo progetto o iniziativa;

- nel rispetto delle intensità massime previste dal Regolamento (UE) 651/2014 per gli aiuti alla formazione (**nella generalità dei casi il cumulo degli incentivi non deve superare il 50% di tutti i costi ammissibili**), se trattasi di aiuti **relativi anche a costi del personale impegnato in attività di formazione**.

Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Ecobonus e sismabonus: cessione del credito senza imposta di registro

di Lucia Recchioni

Con la [risoluzione 84/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate è tornata a fornire chiarimenti in materia di **cessione del credito** corrispondente alle detrazioni spettanti per **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici nonché per quelli finalizzati alla **riduzione del rischio sismico**.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi degli [articoli 14 e 16 D.L. 63/2013](#), i singoli condòmini che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla **riqualificazione energetica** degli edifici o alla **riduzione del rischio sismico**, possono optare, in luogo della detrazione, per la **cessione del credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi, ovvero **ad altri soggetti privati**.

L'**Agenzia delle entrate**, dopo aver disciplinato le modalità attuative della cessione con i **provvedimenti 08.06.2017 e 28.08.2017** ha fornito ulteriori chiarimenti con le [circolari 11/E/2018 e 17/E/2018](#).

Con la richiamata [risoluzione 84/E/2018](#), pertanto, l'Agenzia ha risposto agli ulteriori seguenti **quesiti**:

1. da quale momento diventa **utilizzabile il credito** da parte del **cessionario**? per il suo utilizzo è necessaria la **preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente**?
2. l'**atto di cessione** deve rispettare specifici **requisiti di forma** per essere valido ai fini fiscali?
3. se l'**atto di cessione** è redatto in forma scritta rileva ai fini dell'applicazione dell'**imposta di registro**?

Riguardo al primo dei quesiti prospettati l'Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario ripercorrere gli **adempimenti** cui sono chiamati il cedente, il cessionario e l'amministratore condominiale.

Per quanto qui di interesse giova ricordare che:

- il **condominio** che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve **comunicare all'amministratore del condominio**, entro il **31**

dicembre del periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l'**avvenuta cessione del credito** e la relativa accettazione da parte del cessionario,

- l'**amministratore del condominio**, a sua volta, entro il **28 febbraio** dell'anno successivo, deve **comunicare i dati all'Agenzia delle entrate**, consegnando al condominio la **certificazione delle spese** a lui imputabili indicando anche il **protocollo telematico** con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il **mancato invio da parte dell'amministratore del condominio** della predetta comunicazione all'Agenzia delle entrate rende **inefficace la cessione del credito** da parte del condominio,
- il credito diventa **disponibile per il cessionario** a partire dal **10 marzo del periodo d'imposta successivo** a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condominio cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Se lo stesso intende **cedere il credito ad un soggetto terzo** è tenuto a **darne comunicazione all'Agenzia delle entrate**.

In considerazione di quanto appena esposto, e stante l'**obbligo di comunicazione** di ciascuna cessione all'Agenzia delle entrate, è da ritenersi **irrilevante la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito**.

Inoltre, anche se le parti ritenessero opportuno ricorrere alla **forma scritta**, non sussisterebbe alcun obbligo di **registrazione**, potendo l'atto di cessione rientrare nel novero degli "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute", i quali, ai sensi dell'**articolo 5** della **Tabella**, allegata al **D.P.R. 131/1986**, non sono soggetti a registrazione.

Ai sensi dell'[articolo 7 D.P.R. 131/1986](#) l'atto di cessione non è soggetto ad **obbligo di registrazione** neanche nel caso in cui dovesse rivestire la forma dell'**atto pubblico** o della **scrittura privata autenticata**.

Seminario di specializzazione

**FORFETTARI E SEMPLIFICATI:
LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

Versamento saldo Tasi 2018 entro il prossimo 17 dicembre

di Federica Furlani

Entro il prossimo **17 dicembre** i soggetti passivi della Tasi, ovvero coloro che **possiedono** (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) o **detengono fabbricati (compresa l'abitazione principale se accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9)** e aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, devono provvedere al **versamento** della rata a **saldo** dell'imposta dovuta per l'anno 2018.

L'[articolo 9, comma 3, D.Lgs. 23/2011](#) stabilisce infatti che la Tasi deve essere versata in 2 rate:

- la prima, di acconto entro il 16 giugno (per il 2018 andava versata entro il 18 giugno), sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2017;
- la seconda, **a saldo** entro il 16 dicembre (per il 2018 va versata entro il 17 dicembre), sulla base delle **aliquote e delle detrazioni per il 2018**, deliberate dai Comuni e pubblicate entro il 28.10.2018 sull'apposito sito internet del MEF.

La Tasi viene determinata applicando l'**aliquota** deliberata alla **base imponibile** come sotto determinata. L'importo così ottenuto va rapportato in proporzione:

- alla **quota di possesso**, con applicazione dell'aliquota relativa alle singole posizioni soggettive. Nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori, essi sono **responsabili in solido** all'adempimento della relativa obbligazione; il Comune potrà pertanto rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto per la riscossione dell'intero debito tributario.
- ai **mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso**. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per **almeno 15 giorni**.

La **base imponibile Tasi** si ottiene, per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, applicando alla **rendita catastale rivalutata del 5%**, risultante all'inizio dell'anno (1.1.2018), i seguenti coefficienti **moltiplicatori** che dipendono dalla categoria catastale di appartenenza:

- per gli immobili ad uso abitativo di cui al gruppo A (escluso A/10); per le cantine, soffitte, locali di deposito (C/2); le autorimesse e posti auto (C/6) e per le tettoie (C/7), il coefficiente è pari a 160;
- per le residenze collettive (gruppo B), i laboratori artigiani (C/3), i fabbricati e locali per

esercizi sportivi (C/4) e gli stabilimenti balneari e di acque curative (C/5), il coefficiente è pari a 140;

- per gli uffici e studi privati (A/10) e gli immobili a destinazione speciale banche e assicurazioni (D/5), il coefficiente è pari ad 80;
- per gli altri immobili a destinazione speciale (gruppo D, esclusi D5), il coefficiente è 65;
- per i negozi e botteghe (C/1) pari a 55.

Per i **fabbricati a destinazione speciale** che **non sono iscritti in Catasto** e privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata applicando al **valore contabile i coefficienti di cui al D.M. 19.04.2018**.

È prevista inoltre la **riduzione del 50%** della base imponibile per gli immobili di interesse storico-artistico e i fabbricati inagibili o inabitabili, analogamente a quanto previsto per le **unità immobiliari concesse in comodato ai parenti** in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Infine, per quanto riguarda le **aree fabbricabili** la base imponibile è rappresentata dal **valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione**.

Per quanto riguarda l'**aliquota Tasi**, quella base è fissata pari all'**1 per mille**, ma i Comuni possono, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, ridurla fino ad azzerarla o aumentarla.

È tuttavia previsto un limite massimo. L'**aliquota Tasi**:

- **sommata a quella Imu non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31.12.2013 (10,6 per mille);**
- per il 2018 (dal 2014) **non può superare il 2,5 per mille**, fermo restando che, **se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni Tasi di cui all'articolo 1, comma 677, Legge Finanziaria 2014** nella misura applicata per il 2015 (aumento dello 0,8 per mille), è possibile **mantenere tali maggiorazioni per il 2018**.

Il versamento del **saldo Tasi**, da effettuarsi entro il prossimo **17 dicembre**, va predisposto mediante:

- **modello F24**, che consente la compensazione dell'imposta dovuta con eventuali crediti fiscali e contributivi a disposizione, utilizzando i seguenti codici tributo ([risoluzione AdE 46/E/2014](#)) nella “*Sezione Imu e altri tributi locali*”:
 - **3958**, per la Tasi relativa all'**abitazione principale** e relative pertinenze;
 - **3959**, per la Tasi relativa ai **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
 - **3960**, per la Tasi relativa alle **aree fabbricabili**;
 - **3961**, per la Tasi relativa agli **altri fabbricati**.
- o l'apposito **bollettino di conto corrente postale** (numero di c/c “1017381649” valido per tutti i Comuni) (**M. 23.5.2014**).

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Le condizioni di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo

di Angelo Ginex

In tema di contenzioso tributario, l'**appello incidentale tardivo** è sempre ammissibile allorquando l'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale muti l'assetto di interessi facenti capo all'appellato, ancorché quest'ultimo abbia prestato acquiescenza alla sentenza. È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 29593 del 16.11.2018](#).

La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento e del ruolo in essa incorporato.

Nella specie, il contribuente contestava l'iscrizione a ruolo di somme derivanti da un'operazione di cessione di partecipazioni qualificate, in quanto non aventi finalità speculative, come tali tassabili [ex articolo 67, comma 1, lett. c\), Tuir](#), ma di investimento nella gestione collettiva del risparmio.

I giudici di prime cure, accolto il ricorso, procedevano, dunque, ad annullare il ruolo e la successiva cartella di pagamento.

Per la riforma di detto provvedimento, presentava impugnazione l'Ente impositore, **omettendo di notificare l'atto di appello all'Agente della riscossione**, parte del processo di primo grado; mentre il contribuente, in sede di costituzione in giudizio, contestando la violazione dell'[articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), proponeva **impugnazione incidentale tardiva** nei confronti del riscosso pretermesso per vizi propri della cartella.

Il **gravame principale** era, tuttavia, giudicato **ammissibile** e fondato nel merito, atteso che si trattasse di una causa scindibile e, quindi, non sussistesse litisconsorzio necessario originario. Di contro, l'**impugnazione incidentale** era reputata dai giudici di seconde cure **inammissibile perché tardiva**.

Il contribuente proponeva, dunque, **ricorso per cassazione** contestando, tra gli altri motivi, l'erronea applicazione degli [articoli 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992, 331 e 332 c.p.c.](#), sull'assunto che il giudice del gravame avesse dichiarato ammissibile un appello non notificato ad una parte del processo di primo grado, in una causa inscindibile, né avesse disposto l'integrazione del contraddittorio; e la violazione degli [articoli 334 e 343 c.p.c.](#), per aver dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo.

I Supremi giudici, **accogliendo il ricorso** in relazione a quest'ultimo motivo di dogianza, hanno

colto l'occasione per porre lumi sulla **scindibilità delle cause** e sulla proponibilità dell'**impugnazione incidentale** in via tardiva su capi decisorii della sentenza impugnata.

Quanto alla prima questione, in particolare, i giudici di legittimità, ricorrendo a pacifici precedenti giurisprudenziali, hanno riaffermato che l'obbligo di promuovere l'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, *ex articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992*, non deroga alla **distinzione tra cause scindibili ed inscindibili**, sancita dal codice di rito.

Pertanto, si deduce che in **cause scindibili**, quali quelle inerenti a ruolo e vizi propri di atti della riscossione come nel caso in rassegna e nelle quali non si registra alcun litisconsorzio necessario originario, **l'omessa proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutte le parti non fa sorgere un obbligo di integrazione del contraddittorio** (cfr. Cass. n. 25588/2017; Cass. n. 24083/2014).

In merito all'ammissibilità dell'**impugnazione incidentale tardiva**, i Supremi giudici, sulla scorta dell'attestata compatibilità dell'**articolo 334 c.p.c.** all'impianto processuale tributario, hanno rilevato che **il soggetto appellato ha sempre interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva ogni qual volta il gravame principale ponga in discussione l'assetto di interessi regolato dalla sentenza di primo grado, da costui acquiesciuta** (cfr. Cass. n. 15770/2018, n. 1879/2018, n. 23396/2015).

Ad abundantiam, l'impugnazione incidentale tardiva potrebbe anche avere ad oggetto **capi autonomi e diversi** da quelli contestati dall'appello principale, in ragione del combinato disposto degli **articoli 334, 343 e 371 c.p.c.**

Resta inteso, tuttavia, che **l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva è subordinata a quella del gravame principale** (cfr. Cass. n. 14609/2014; Cass. n. 15483/2008).

In definitiva, nel caso in rassegna, l'**impugnazione incidentale tardiva** inerente alla regolarità della cartella aveva ragion d'essere, atteso che l'eventuale accoglimento delle doglianze dell'Ente impositore avrebbe mutato l'assetto di interessi definito dalla sentenza di primo grado.

Per questo ordine di ragioni, i giudici di legittimità hanno **cassato la sentenza con rinvio** ai giudici di seconde cure, i quali si pronunceranno sulle contestazioni dell'**appello incidentale**.

Seminario di specializzazione
**IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI**
Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Notificazioni di accertamento

di **EVOLUTION**



Nel processo tributario l'attività c.d. "informativa" sugli atti processuali di parte e/o del giudice è affidata agli istituti della comunicazione e della notificazione, disciplinati dagli articoli 16, 16-bis e 17 D.Lgs. 546/1992., che hanno come obiettivo quello di consentire la formazione, in capo al destinatario, della conoscenza legale dell'atto, che assicura il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Contenzioso", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per analizzare le norme che regolamentano le modalità di notifica in tema di accertamento.

La **notificazione** è il risultato di una **rigorosa sequenza di atti** compiuti secondo le formalità legislativamente previste dagli [articoli 16 e 16-bis D.Lgs. 546/1992](#).

Le norme succitate prevedono che **le notificazioni possono essere eseguite**:

- a norma degli [articoli 137 ss. c.p.c.](#), ovvero mediante **ufficiale giudiziario**;
- **direttamente a mezzo del servizio postale** mediante spedizione dell'atto in **plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento**, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto;
- all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale **mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto** che ne rilascia ricevuta sulla copia;
- dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai concessionari privati **anche a mezzo di messo comunale o di messo autorizzato** dall'Amministrazione finanziaria;
- **in forma telematica** secondo le disposizioni contenute nel **M. 163/2013** e successivi decreti.

Ai sensi degli [articoli 137 e 138 c.p.c.](#), le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario,

su istanza di parte o su richiesta della cancelleria, mediante **consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi nelle mani proprie del destinatario**, presso la **casa di abitazione** oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della **circoscrizione** cui è addetto.

Tuttavia, se ciò non è possibile, l'ufficiale giudiziario **consegna o deposita** la copia dell'atto da notificare **in una busta che provvede a sigillare** e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta **non sono apposti segni o indicazioni** dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Se non è possibile effettuare la notifica mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ai sensi dell'[articolo 139 c.p.c.](#), l'ufficiale giudiziario deve eseguirla nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella **casa di abitazione** o dove ha l'**ufficio** o nel **luogo in cui svolge la propria attività**.

Se tale ricerca non ha esito positivo, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto da notificare **a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda**, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace.

In mancanza di tali soggetti, la copia è consegnata al **portiere dello stabile** dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando manca anche il portiere, al **vicino di casa** che accetti di riceverla. Questi ultimi due soggetti devono sottoscrivere una **ricevuta** e l'ufficiale giudiziario deve dare notizia di ciò al destinatario tramite raccomandata.

Da ultimo, quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel **comune di dimora** e, se anche questa è ignota, nel **comune di domicilio**.



The image features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'EC' monogram and the word 'EVOLUTION'. To the right, there is promotional text: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè.' Below this, smaller text reads: 'Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.